

## Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

L'art. 1 co. 4 del DL 148/2017 convertito, integra la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 convertito con la legge 21.6.2017 n. 96.

Tale disposizione prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d'imposta per l'effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al:

- 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

### Soggetti beneficiari

Con le modifiche introdotte con l'art. 4 co. 1 lett. a) del DL 148/2017, possono beneficiare dell'agevolazione:

- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.

### Decorrenza degli investimenti

Per effetto del DL 148/2017 sono agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica dal 24.6.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016, ovvero 24/6/2016-31/12/2016). L'estensione al 2017 non riguarda gli investimenti pubblicitari su radio e tv.

### Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno emanate con apposito DPCM, ma con comunicato del 24.11.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato anticipato che:

- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi

da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;

- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi di sovrapprezzo.
- Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Busto Arsizio (VA), 26 gennaio 2018